

Presidenza del Consiglio dei Ministri La Uinistra per la famiglia, la natalità e le pari oppertunità

VISTA la legge 4 maggio 1983, n. 184 recante "Diritto del minore ad una famiglia", e s.m.i.;

VISTO l'art. 31, co. 1, della citata legge 4 maggio 1983, a mente del quale "Gli aspiranti all'adozione, che abbiano ottenuto il decreto di idoneità, devono conferire incarico a curare la procedura di adozione ad uno degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter" e co. 3 che regola i compiti degli Enti autorizzati;

PRESO ATTO che la legge 4 maggio 1983, n. 184 ha, altresì, disposto all'art. 39-ter, co. 1 lett d), che "Al fine di ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c), e per conservarla, gli enti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti: (..) di non avere fini di lucro";

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri", e s.m.i.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., e, in particolare, l'articolo 12 secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati è subordinata alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

VISTA la Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, stipulata a L'Aja il 29 maggio 1993;

VISTA la legge 31 dicembre 1998, n. 476, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 in tema di adozione di minori stranieri", con la quale, fra l'altro, viene istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per le adozioni internazionali, quale autorità centrale preposta all'attuazione della sopraindicata convenzione;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, concernente il "Regolamento recante riordino della Commissione per le adozioni internazionali";

VISTO l'accordo del 6 novembre 2008 tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa sulla collaborazione nel settore delle adozioni di minori concernente i rapporti tra le Autorità Centrali e la gestione delle adozioni nei due Paesi;



Presidenza del Consiglio dei Ministri La Uinistra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante "Legge di contabilità e finanza pubblica", e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 recante "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri" e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012 recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri" e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

VISTO l'art. 1, co. 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge finanziaria 2016) che, a far data dall'anno 2016 prevede l'istituzione del Fondo per le adozioni internazionali, assegnato - in attesa delle riorganizzazione delle strutture della Presidenza del Consiglio - al Centro di responsabilità del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dispone : "Al fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali e di assicurare il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo denominato «Fondo per le adozioni internazionali..." con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016", prevedendo, altresì, al successivo co. 412 la riduzione di una somma di pari entità – 15 milioni di euro -, a decorrere dal 2016, del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, co. 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

VISTO l'art. 1, co. 590, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 che ha disposto l'incremento del "Fondo per le adozioni internazionali" nei seguenti termini "Al fine di assicurare il sostegno alle famiglie che hanno concluso le procedure di adozione internazionale, il Fondo per le adozioni internazionali, di cui al comma 411 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2017";

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 recante "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106";

VISTA la legge 4 agosto 2017, n. 124 e in particolare l'art. 1, co. 125-129 in base al quale gli Enti autorizzati beneficiari dei contributi devono pubblicare *online* le informazioni relative ai contributi pubblici ricevuti nel corso dell'anno precedente, se la somma totale supera i 10.000 euro;

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86 convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei



Presidenza del Consiglio dei Ministri La Uinistra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", e, in particolare, l'articolo 3 concernente il riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilità;

CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2019 la gestione delle risorse assegnate alla Commissione per le adozioni internazionali è stata trasferita dal Centro di responsabilità del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri CR 1 "Segretariato Generale" al Centro di responsabilità del Dipartimento per le politiche della famiglia CRA 15 "Politiche per la famiglia", per effetto dell'articolo 3, co. 1, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n.86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n.97, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per le politiche della famiglia, le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per le adozioni, anche internazionali, di minori italiani e stranieri;

VISTO l'art. 1, co. 345, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto l'incremento del Fondo di cui all'art. 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2022 di approvazione del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con il quale l'onorevole Eugenia Maria Roccella è stata nominata Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, con il quale all'onorevole Eugenia Maria Roccella è stato conferito l'incarico di Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 con il quale alla Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, on. Eugenia Maria Roccella, sono delegate le funzioni le di indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative nella materia delle adozioni anche internazionali di minori italiani e stranieri, nonché quelle attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri, ivi compresa la presidenza, nell'ambito della Commissione per le Adozioni Internazionali, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476;



Presidenza del Consiglio dei Ministri La Uinistra per la famiglia, la natalità e le pari eppertunità

CONSIDERATO che in data 24 febbraio 2022 la Federazione Russa ha avviato le operazioni militari in Ucraina a seguito delle quali si è aperta una grave crisi internazionale;

VISTA la Delibera n.106/2022/SG del 28.06.2022 con la quale la Commissione Adozioni Internazionali (CAI), tenuto conto delle elevate criticità e rallentamenti nel portare a termine gli *iter* adottivi in corso in Federazione Russa a causa delle operazioni militari della Federazione Russa in Ucraina, ha disposto la sospensione, in via cautelativa, di avvio di nuove pratiche di adozione in Federazione Russa;

VISTA la Delibera n.182/2022/SG del 30.11.2022 con la quale la CAI ha autorizzato le famiglie in attesa da molti anni di completare l'*iter* adottivo in alcuni paesi problematici, tra i quali la Federazione Russa, di avvalersi della procedura del c.d. "doppio canale" presentando apposita istanza entro il 30.06.2023 di instradamento delle pratiche anche in un secondo paese di origine dei minori;

PRESO ATTO che soltanto 13 delle coppie le cui procedure erano state instradate in Federazione Russa hanno deciso di avvalersi di tale procedura, mentre tutte le altre le famiglie in attesa di adozione (n. 135) hanno deciso di proseguire le procedure esclusivamente in quel Paese;

CONSIDERATO che la situazione di crisi internazionale connessa alle operazioni militari della Federazione Russa in Ucraina iniziate in data 24/02/2022 e la sospensione di nuove pratiche di adozione decisa dalla CAI, in via cautelativa, con la citata delibera del 28/06/2022, hanno comportato una consistente riduzione delle adozioni internazionali in Federazione Russa determinando problemi di liquidità nelle casse degli Enti autorizzati con conseguente compromissione dell'attività degli stessi;

CONSIDERATO che gli Enti autorizzati in Federazione Russa hanno continuato a svolgere l'attività prevista dal citato accordo bilaterale del 6 novembre 2008 in situazione di estrema difficoltà, sostenendo consistenti e peculiari spese per le procedure adottive in corso e per quelle relative agli adempimenti successivi alla conclusione dell'adozione (post adozione), stanti anche le problematiche di collegamento e interazione con lo Stato di origine dei minori derivanti dai provvedimenti adottati dal medesimo;

VALUTATA l'esigenza di porre in essere un intervento tempestivo a sostegno degli Enti autorizzati in Federazione Russa che, a fronte di una consistente diminuzione delle entrate causata sia dalla sospensione di nuovi incarichi adottivi sia dall'impossibilità di richiedere alle coppie adottanti le tranches estere previste nel mandato in corrispondenza dell'avanzamento della procedura, necessitano di risorse finanziarie;

RAVVISATE, quindi, la necessità e l'urgenza di sostenere con specifiche misure e con interventi immediati gli Enti autorizzati, di cui all'art. 39-ter della legge n. 184/1983, per far fronte alla



Presidenza del Consiglio dei Ministri La Unistra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

specificità delle perdite subite derivanti dalla straordinarietà degli eventi relativi alle operazioni militari della Federazione Russa in Ucraina e riferite al periodo 24 febbraio 2022 – 23 febbraio 2023;

ACCERTATA la sussistenza delle risorse finanziarie necessarie nell'ambito delle disponibilità di bilancio sul cap. 518 "Spese per l'esecuzione della Convenzione stipulata all'Aja il 29 maggio 1993 per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale. Spese in tema di adozione di minori stranieri. Spese per il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali" del Centro di Responsabilità Amministrativa 15 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – esercizio finanziario 2023;

DECRETA

Art. 1

Agli Enti autorizzati ai sensi dell'art. 39-ter della legge 4 maggio 1983, n.184 è riconosciuto un contributo economico, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a titolo di ristoro del disavanzo di cassa relativo al periodo dal 24 febbraio 2022 – data di avvio delle operazioni militari della Federazione Russa in Ucraina - al 23 febbraio 2023, verificatosi in relazione alle attività di supporto alle adozioni internazionali in Federazione Russa, secondo le condizioni e la procedura stabilite dall'Avviso allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Le risorse destinate al finanziamento del predetto contributo ammontano complessivamente ad euro 260.000 a valere sul cap.518 "Spese per l'esecuzione della convenzione stipulata all'Aja il 29 maggio 1993 per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale. Spese in tema di adozione di minori stranieri. Spese per il funzionamento della commissione per le adozioni internazionali" del Centro di Responsabilità Amministrativa 15 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri dell'esercizio finanziario 2023.

Roma, / 8 SET, 2023

Eugenia Maria Roccella